



## Provincia di Modena

Area Tecnica

**Determinazione numero 1261 del 14/07/2022**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI E PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST ANNO 2022.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI FRESATURA E POSA CONGLOMERATI BITUMINOSI CAT OG3 IMPRESA BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n.766 del 10/05/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 991.258,94 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett b) del D.L. n.76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L.n.77/21 convertito in L. 108/21, con Determinazione Dirigenziale n. 1027 del 15/06/2022 **all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL** con sede in Montese (MO) via Provinciale 700 C.F. e P. IVA 00279260368 per un importo contrattuale netto di € 940.449,89 di cui € 916.982,29 per lavori e € 23.467,60 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 27/06/2022 otto le riserve di legge ed il relativo contratto è in corso di stipula.

In data 12/07/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 25112 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **FRANTOIO FONDOVALLE SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori **di fresature e posa in opera di conglomerati bituminosi** rientranti nella categoria prevalente OG3 all'impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL** con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 per un importo di € 90.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 2.304,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap.4763 pren.1674 del Peg 2022 ).

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nelle sezioni "Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti" e "noli a freddo macchinari" e per gli Ulteriori settori di cui all'Ordinanza n. 91/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma per le attività "Demolizione edifici e altre strutture..." e "Movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno..." con provvedimento n. 70165 del 27/08/2020 attualmente in corso di rinnovo.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
  - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
  - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
  - attestazione SOA (OG3 cl. III bis)

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

-che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;

- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20 convertito in L. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo della categoria prevalente.

Per i lavori in oggetto, tale quota corrisponde ad € 460.820,45, pertanto, con il presente subappalto di € 90.000,00 e a seguito del subappalto già autorizzato in precedenza, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 320.820,45

Si da atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ed è iscritto alla CC.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta. I controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono terminati regolarmente per altra procedura di gara in data 09/03/2022.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in Montese (MO) via Provinciale 700 C.F. e P. IVA 00279260368 a subappaltare all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) via Poggioraso 3 Cod. Fisc. e P.IVA 02856090366 i lavori **di fresature e posa in opera di conglomerati bituminosi**, rientranti nella categoria prevalente OG3, per un importo di € 90.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 2.304,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL\_33365035 del 09/06/2022 valido fino al 07/10/2022;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA adeguata per categoria e classifica;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalla lettera d'invito il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

- 5) di dare atto che la ditta subappaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nelle sezioni “Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti”, “noli a freddo macchinari” “Demolizione edifici e altre strutture...” e “Movimenti terra quali scavi, livellamenti, riporti del terreno...” con provvedimento n. n. 70165 del 27/08/2020 attualmente in corso di rinnovo;
- 6) di dare atto che il codice CIG è 91941482F3 e i codici C.U.P. sono G47H18001180001 e G67H20001640001;
- 7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 320.820,45 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice FRANTOIO FONDOVALLE, alla Ditta subappaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI, al D.L. e all’U.O. Gestione straordinaria dell’Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 10) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F987.2 rif arch.508 e 517.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)